



# COMUNE DI EMPOLI

**Settore III - Politiche Territoriali**

**Servizio Tutela Ambientale**

**ORDINANZA N. 476 DEL 13/09/2022**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 436 DEL 23/08/2022 PER AVVENUTO PAGAMENTO ESTINTIVO**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE III – POLITICHE TERRITORIALI**

Richiamata la propria Ordinanza Ingiunzione n. 436 del 23/08/2022, con la quale il Sottoscritto ordinava il versamento di Euro 58,00 e ne ingiungeva il pagamento per la violazione riportata nel verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2/2022 del 19/02/2022 degli Ispettori Ambientali del Comune di Empoli – a carico della Sig.ra [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...], relativa alla violazione a quanto previsto dall'art. 78, comma 1, del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto che l'ordinanza ingiunzione n. 436 del 23/08/2022 citata è stata notificata, a mezzo del servizio messi comunali, nei confronti del trasgressore in data 26.08.2022, tramite consegna di copia in mani proprie del destinatario, ai sensi dell'Art. 138 del Codice di Procedura Civile;

Rilevato che:

- la Sig.ra [OMISSIS...], con lettera assunta al Protocollo di Questo Comune N. 62962 del 13/09/2022, ha inviato una ricevuta di pagamento compiuto da lei stessa in data 22/04/2022 di euro 58,00 relativo al verbale N. 2/2022 sopra citato;
- l'Ufficio Ragioneria del Comune di Empoli, con lettera assunta al Protocollo di Questo Comune N. 62971 del 13/09/2022, ha confermato il fatto che la Sig.ra [OMISSIS...] ha pagato la somma di euro 58,00 in data 22/04/2022;

Dato atto che:

- il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato risulta agli atti che è avvenuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica del citato verbale n. 2/2022, ricevuto dalla Sig.ra [OMISSIS...] in data 11/04/2022, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981;

Considerato che:

- l'art. 18, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 689/1981 citata stabilisce che “[L'autorità competente, se non ritiene fondato l'accertamento,] emette ordinanza motivata

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”;

• l'art. 21-novies, comma 1, della Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 stabilisce che: “Il provvedimento amministrativo illegittimo [per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza] [omissis], può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, [omissis], e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, [omissis]. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

### ORDINA

di annullare d'ufficio l'Ordinanza Ingiunzione N. 436 del 23/08/2021, in quanto la Sanzione Amministrativa è stata estinta tramite pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 citata;

di far notificare ai Messi del Comune di Empoli la presente Ordinanza di annullamento alla Sig.ra [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...], destinatari dell'Ordinanza di Ingiunzione N. 436/2022 citata;

di inviare altresì la presente Ordinanza di annullamento agli Ispettori Ambientali del Comune di Empoli, ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 689/1981 citata e di archiviare la pratica relativa al verbale N. 2/2022 del 19/02/2022 per estinzione della sanzione amministrativa tramite pagamento della stessa.

Il Dirigente del Settore  
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC  
S.p.A.